

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI RUSSI PRESSO STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMUNE DI RUSSI E DALLA PARROCCHIA S.APOLLINARE DI RUSSI - PERIODO 1.09.2018-31.12.2018 - LOTTO 1 – CIG 7506564493

oppure

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI RUSSI PRESSO STRUTTURE INDIVIDUATE DALL’AFFIDATARIO - PERIODO 1.09.2018-31.12.2018 - LOTTO 2 – CIG 7506576E77

Tra

Il Comune di Russi , nella persona con sede in Russi , Piazza Farini 1; P.I. 00246880397; di seguito denominato “Comune”, per il quale interviene

e

la ... (C.F. P.I....) con sede legale in ... nella persona di ... in qualità di ... , di seguito denominato “Gestore” e/o “Affidatario”;

VISTO il d.l. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563;

VISTA la legge 29.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministero dell’Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all’art. 3 prevede, fra l’altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione – n. 14906 del 17.12.2014 – la quale prevede, in via prioritaria, di esplorare la disponibilità degli Enti Locali ad assicurare i servizi in questione, secondo quanto previsto dalle linee guida dello S.P.R.A.R.;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione – n. 12506 del 23/11/2015 – la quale prevede la necessità di predisporre nuovi bandi pubblici per l’individuazione dei posti necessari a garantire l’accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;

VISTO l’art.13 ter del D.L. 24.4.2017 N.50, convertito in L.21.6.2017 n.96, che ha introdotto l’art.3 bis del D.L. 30.10.1995 N.451, concernente le disposizioni in materia di controllo della spesa per la gestione dell’accoglienza;

VISTA la circolare n. 16250 del 23.11.2017, con la quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà Civili e l’Immigrazione ha trasmesso il D.M. 18.10.2017 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti il 15.11.2017, emanato in attuazione del suddetto art.13 ter del D.L. 24.4.2017 N.50, con il quale viene precisata la documentazione giustificativa della spesa da allegare alle fatture/rendiconti per la liquidazione del corrispettivo degli aggiudicatari dei servizi di accoglienza;

VISTA la Convenzione stipulata tra Comune di Russi e Prefettura di Ravenna in data _____;

.....

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Soggetti

Il presente contratto viene stipulato tra il Comune di Russi e ... per *LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI RUSSI PRESSO STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMUNE DI RUSSI E DALLA PARROCCHIA S.APOLLINARE DI RUSSI - PERIODO 1.09.2018-31.12.2018 -LOTTO 1*

oppure

Il presente contratto viene stipulato tra il Comune di Russi e ... per *LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI RUSSI PRESSO STRUTTURE INDIVIDUATE DALL’AFFIDATARIO - PERIODO 1.09.2018-31.12.2018 - LOTTO 2*

Articolo 2

Oggetto

(LOTTO 1) Il presente contratto ha per oggetto la gestione, nel territorio del Comune di Russi, del servizio di accoglienza di 11 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso strutture messe a disposizione dal Comune di Russi e dalla Parrocchia S.Apollinare di Russi.

Le modalità di espletamento del servizio sono contenute nel Capitolato che viene allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale, unitamente agli eventuali servizi aggiuntivi evidenziati dall’affidatario nella propria offerta tecnica.

Nel rispetto di una equa distribuzione delle presenze sul territorio provinciale, la Prefettura di Ravenna potrà concordare con il Comune di Russi l’eventuale ampliamento del suddetto numero di posti. In riferimento a tale possibilità il Comune si riserva **la facoltà di affidare al Gestore, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 106 comma 12, ulteriori servizi fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.**

oppure

(LOTTO 2) Il presente contratto ha per oggetto la gestione, nel territorio del Comune di Russi, del servizio di accoglienza di 32 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso strutture individuate dall’affidatario, adeguate allo scopo ed in regola con le norme urbanistiche, in materia di prevenzione incendi e sanitarie legittimanti l’immediato e regolare funzionamento delle strutture stesse.

Le modalità di espletamento del servizio sono contenute nel Capitolato che viene allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale, unitamente agli eventuali servizi aggiuntivi evidenziati dall’affidatario nella propria offerta tecnica.

I servizi saranno erogati presso le seguenti strutture (**almeno tre**):

- a) struttura sita in Via _____, per un numero di ___ posti
- b) struttura sita in Via _____, per un numero di ___ posti
- c)
- d)
- e)

Per la prestazione dei servizi del presente LOTTO 2 dovranno essere utilizzate almeno tre strutture.

Nel caso di ubicazione delle strutture nelle località di Chiesuola/Pezzolo, San Pancrazio, Godo, ciascuna località non può ospitare più di una struttura, e ciascuna struttura non può ospitare più di 12 persone l'una.

Il Gestore potrà proporre al Comune, in fase di esecuzione del servizio, l’utilizzo di ulteriori strutture, in aggiunta a quelle sopra menzionate o in sostituzione delle stesse; le strutture proposte in sostituzione **dovranno essere analoghe, per tipologia, numero di posti e collocazione sul territorio, alle strutture sostituite.** Al riguardo dovrà essere inoltrata al Comune una specifica comunicazione contenente la motivazione della richiesta, una descrizione dettagliata della/e nuova/e struttura/e proposta/e (tipologia,

ubicazione, numero dei posti) ed idonea dichiarazione attestante l'adeguatezza allo scopo e la regolarità rispetto alla norme urbanistiche, in materia di prevenzione incendi e sanitarie. Il trasferimento dei cittadini stranieri potrà avvenire solo a seguito di formale accettazione espressa da parte del Comune.

Nel rispetto di una equa distribuzione delle presenze sul territorio provinciale, la Prefettura di Ravenna potrà concordare con il Comune di Russi l'eventuale ampliamento del suddetto numero di posti. In riferimento a tale possibilità il Comune si riserva **la facoltà di affidare al Gestore, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 106 comma 12, ulteriori servizi fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.**

Il Gestore si impegna a fornire i servizi di cui al capitolato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 3

Attivazione posti di accoglienza

All'avvio del servizio, nonché in occasione di tutte le eventuali variazioni relative alle strutture ed al numero di posti messi a disposizione autorizzate ai sensi dell'art. 2, il gestore si impegna ad informare il Comune e la Prefettura di Ravenna - UTG dell'avvenuta attivazione dei posti di accoglienza, con comunicazione scritta indicante le sedi utilizzate, il relativo numero di posti, la data di avvio. Il Comune e la Prefettura si riservano di verificare l'idoneità della/e struttura/e utilizzata/e.

I servizi indicati al precedente articolo 2 devono essere assicurati nell'arco delle 24 ore giornaliere per tutta la durata del contratto e in tutte le strutture di accoglienza oggetto del servizio.

L'affidatario ha l'obbligo di garantire l'accoglienza integrata del richiedente protezione internazionale fino al termine indicato dal Comune.

Scaduto il periodo di accoglienza, l'ospite non potrà continuare a permanere all'interno della Struttura e comunque il Comune non corrisponderà alcun importo all'affidatario neanche a titolo di rimborso spese od indennizzo.

Articolo 4

Responsabilità / Personale impiegato

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Per l'espletamento dei servizi di cui al capitolato tecnico con le modalità previste dal presente contratto, il Gestore garantisce l'utilizzo di un adeguato numero di unità di personale dotato delle necessarie competenze professionali, nel rispetto di quanto previsto dal capitolato tecnico parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il Gestore dovrà comunicare al Comune ed alla Prefettura, entro dieci giorni dall'avvio del servizio, il nome del responsabile della struttura e l'elenco degli operatori con le relative professionalità, i rispettivi ruoli. Il Gestore dovrà inoltre indicare i titoli di studio posseduti dai predetti operatori al fine di verificare la congruenza rispetto a quanto indicato in sede di offerta tecnica. Il Comune di Russi si riserva la facoltà, in fase di esecuzione del servizio, di accettare ed autorizzare in modo esplicito, se motivate da effettive esigenze, eventuali proposte di modifica degli operatori precedentemente indicati dal Gestore, con la medesima qualifica.

Il Gestore è responsabile, anche verso terzi, dei danni a persone e cose imputabili al suddetto personale, e si impegna a tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, degli atti, dolosi e/o colposi, di questi.

Nessun rapporto di impiego, e comunque di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale ed il Comune.

Articolo 5

Determinazione dell'importo del contratto

Per i posti messi a disposizione dal Gestore, il Comune corrisponderà l'importo di € _____, più IVA se ed in quanto dovuta – pro-die e pro-capite, (al giorno e per ciascun ospite assistito), come da offerta sulla base della quale è stata effettuata l'aggiudicazione.

In caso di ricovero ospedaliero dell'ospite, sarà corrisposta, per la durata del ricovero stesso, una tariffa pro-die e pro-capite pari al 70% dell'importo convenuto al comma 1.

L'importo complessivo presunto del presente contratto, è pari a:

LOTTO 1:

affidamento periodo 1.09.2018-31.12.2018: 11 posti * € ___ *122 giorni = euro _____ oltre ad IVA se ed in quanto dovuta;

oppure

LOTTO 2:

affidamento periodo 1.09.2018-31.12.2018: 32 posti * € ___ *122 giorni = euro _____ oltre ad IVA se ed in quanto dovuta;

Sono a carico del Gestore il pagamento del canone di locazione mensile della struttura individuata, le utenze e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Si precisa che i posti destinati all'accoglienza, ed i relativi servizi, saranno attivati via via a seguito del manifestarsi di effettive esigenze nell'ambito del territorio di competenza del Comune di Russi, indipendentemente dal numero di posti complessivi indicati nell'offerta ed aggiudicati; tali esigenze sono subordinate tanto alla permanenza di cittadini stranieri già presenti nel Comune di Russi, quanto all'arrivo dei suddetti sul territorio italiano, secondo l'effettiva necessità segnalata dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna - e loro successiva assegnazione a questo Comune nell'ambito delle quote stabilite in sede del Tavolo per il Coordinamento della gestione dei richiedenti protezione internazionale presenti nel territorio.

Durante il periodo di validità dell'affidamento l'esecuzione del servizio da parte dell'operatore individuato è pertanto eventuale, ed avverrà solo a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione. Si evidenzia in particolare che il Comune di Russi corrisponderà compensi all'affidatario solo se effettivamente verranno inviati cittadini stranieri presso le strutture messe a disposizione ed esclusivamente in base al numero realmente ospitato: qualora l'affidatario non dovesse ospitare migranti nel periodo di validità dell'affidamento l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo al medesimo, a qualsiasi titolo.

L'importo complessivo presunto della gara è pertanto meramente indicativo.

Articolo 6

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

Il Comune liquiderà, dietro presentazione di fattura o documento equipollente, con cadenza mensile o, se più breve, al termine del soggiorno, le prestazioni oggetto del presente contratto.

La liquidazione del corrispettivo avverrà subordinatamente al ricevimento da parte del soggetto gestore della seguente documentazione:

- riepilogo delle presenze riportate nel registro di cui al punto 1), lettera a) del capitolato tecnico parte integrante e sostanziale del presente contratto, secondo il costo pro-capite / pro-die indicato nel precedente art. 5, senza che il Gestore abbia nulla a pretendere per l'eventuale disponibilità di posti offerti e non effettivamente utilizzati;
- della seguente documentazione, ai sensi dell'art.1 del decreto interministeriale 18/10/2017, citato in premessa, come specificata nell'Allegato 1) alla Convenzione stipulata tra Comune di Russi e Prefettura di Ravenna per l'anno 2018 (periodo 1 marzo 2018 – 31 dicembre 2018):

- 1) rendiconto dei costi sostenuti, con cadenza trimestrale;
- 2) copia del registro delle presenze, con cadenza mensile;
- 3) copia dei contratti di lavoro del personale dipendente e degli incarichi professionale dei dipendenti dei soggetti affidatari dei servizi di accoglienza. I predetti contratti dovranno essere inviati una sola volta e successivamente in occasione di eventuali nuove assunzioni di personale o di affidamenti di nuovi incarichi professionali;

- 4) fogli firma o altri supporti di rilevazione delle presenze del personale impiegato per l'erogazione dei servizi di accoglienza ovvero elenco nominativo del personale impiegato corredato dalla dichiarazione del rappresentante legale attestante che il personale ha prestato effettivamente servizio. Prospetto da cui si evincano i compensi lordi di tutto il personale impiegato (con le generalità e le mansioni svolte), nel mese di riferimento. La trasmissione deve avvenire con cadenza mensile;
- 5) rendiconto dei pasti ordinati e consegnati, nel caso in cui la struttura si avvalga del servizio catering per la fornitura del vitto, con cadenza mensile;
- 6) prospetto indicante i beni forniti ai richiedenti protezione internazionale: vestiario, kit di primo ingresso, schede telefoniche, ecc. Il prospetto dovrà essere trasmesso con cadenza mensile o per periodi superiori in caso di mancata consegna dei beni;
- 7) copia delle ricevute sottoscritte dallo straniero relativi ai beni allo stesso consegnati, stessa cadenza di cui al punto 6);
- 8) copia del registro del "pocket money" firmato dagli ospiti, con l'indicazione di nome e cognome degli stessi, della data dell'erogazione e dell'importo erogato. Il registro dovrà essere timbrato e sottoscritto dal responsabile dell'Ente affidatario. La trasmissione dovrà essere effettuata con cadenza mensile;
- 9) elenco dei fornitori impiegati per l'erogazione dei servizi da parte degli Enti affidatari. L'elenco dovrà essere inviato una sola volta e successivamente in occasione di variazioni dei fornitori utilizzati;
- 10) copia delle fatture relative agli oneri sostenuti, nel mese di riferimento, per i contratti con i fornitori e per eventuali contratti di subappalto ovvero documentazione equipollente.

Il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopra menzionato, previa acquisizione del DURC – Documento unico di regolarità contributiva. Tale termine potrà essere interrotto mediante apposita comunicazione formale nel caso in cui il Gestore non trasmetta al Comune la documentazione necessaria al pagamento delle fatture o in caso di fattura non conforme alle prestazioni richieste/erogate

Le relative fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica, ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 55/2013 del Ministero dell'Economia, indicando il Codice Univoco del Comune: **9Q0H7S**.

Le fatture dovranno contenere altresì l'indicazione del CIG di cui al presente contratto, come riportato in epigrafe.

L'emissione della prima fattura dovrà avvenire successivamente alla stipula del presente contratto.

Il Gestore, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, assume, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e fornisce gli estremi identificativi (codice IBAN) del conto corrente bancario o postale, sul quale verranno disposti i pagamenti.

L'esecuzione di transazioni avvenute senza avvalersi di bonifici bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti.

Articolo 7

Monitoraggio e controllo

Il Comune e la Prefettura di Ravenna potranno disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.

Il Comune e la Prefettura di Ravenna potranno, inoltre, attivare, qualora vengano segnalate anomalie igienico-sanitarie presso le strutture di ricettività, verifiche attraverso i competenti organismi dell'ASL.

È fatto comunque obbligo al Gestore di raccogliere quotidianamente e trasmettere mensilmente al Comune di Russi l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura al fine di consentire i

previsti controlli di legge da parte della Questura nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all'articolo precedente.

Il Gestore si impegna a garantire il monitoraggio delle presenze secondo le modalità stabilite dalla Prefettura e dal Comune di Russi.

Il Gestore provvederà mensilmente ad inoltrare al Comune di Russi ed alla Prefettura di Ravenna una relazione sullo stato di attuazione del presente contratto.

E' fatto obbligo al Gestore di:

- a) denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulatagli in qualsiasi fase di esecuzione del presente contratto;
- b) denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei propri confronti e degli eventuali componenti la compagine sociale e dei loro familiari;
- c) trasmettere al Comune, entro dieci giorni dall'inizio dello svolgimento del servizio di accoglienza e, successivamente, dietro semplice richiesta, l'elenco dei fornitori di cui si avvale per l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, con l'avvertenza che tali soggetti potranno essere sottoposti ad attività informativa;
- d) rispettare le disposizioni contenute nella Legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (piano straordinario contro le mafie) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche.

Articolo 8

Durata – proroghe - opzioni

Gli effetti del presente contratto decorrono dal 1.09.2018 e si concluderanno il **31 Dicembre 2018**.

Alla suddetta scadenza, nel caso in cui risultassero permanere le esigenze di accoglienza e venisse stipulata una nuova convenzione, alle medesime condizioni salvo eventuali differenti disposizioni del Ministero dell'Interno, con la Prefettura di Ravenna per l'anno 2019, il Comune potrà affidare direttamente allo stesso Gestore, servizi analoghi a quelli di cui al presente contratto ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016 anche per il periodo 1.1.2019/31.12.2019.

Il Comune si riserva il diritto di recesso anticipato dal presente contratto, senza alcun onere a proprio carico, salvo il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite dal gestore, qualora vengano meno le esigenze di accoglienza dei cittadini stranieri, sulla base delle direttive che saranno impartite dal Ministero dell'Interno.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di accoglienza indicati all'articolo 2, il contratto si intenderà concluso alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione scritta da parte del Comune.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 la durata del presente affidamento come eventualmente riaffidato per l'anno 2019 sulla base di quanto disposto al comma 2, potrà essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente per un periodo massimo di tre mesi.

Nel rispetto di una equa distribuzione delle presenze sul territorio provinciale, la Prefettura di Ravenna potrà concordare con il Comune di Russi l'eventuale ampliamento del numero di posti. In riferimento a tale possibilità il Comune si riserva la facoltà di affidare al Gestore, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 106 comma 12, ulteriori servizi fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.

Articolo 9

Tutela dei lavoratori, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'affidatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro, applicabili, alla data della stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'affidatario si obbliga a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, tali obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Il Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'affidatario ed il proprio personale addetto al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra il personale dell'affidatario e il Comune.

L'affidatario, pertanto, a mezzo del proprio personale, dovrà assicurare, ove previsti, gli adempimenti ed i servizi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio che saranno provvisti della necessaria qualifica.

Deve inoltre garantire l'adozione delle procedure previste dai protocolli sanitari dell'Azienda Usl della Romagna.

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'affidatario fatta salva eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). In caso di mutate condizioni rispetto a quanto indicato al comma che precede risulterà necessario procedere con un verbale di coordinamento tra l'affidatario e committente.

Non sono previsti pertanto oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

E' onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei propri costi aziendali relativi alla sicurezza e dei costi della manodopera.

Art. 10

Scioperi – Continuità del servizio

In caso di sciopero del personale o di guasti nel funzionamento del servizio, troverà applicazione la legge n. 146/90 e ss.mm.ii e le norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali previsti dal C.C.N.L. di categoria del Gestore.

Il Gestore dovrà garantire la continuità nello svolgimento del servizio anche in caso di motivato impedimento assumendosene tutti gli oneri.

Articolo 11

Coordinatore

Il Gestore nominerà un Coordinatore responsabile delle attività oggetto del presente contratto, il quale avrà funzioni di referente nei confronti del Comune di Russi e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna.

Articolo 12

Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Articolo 13

Danni a persone o cose – Polizza assicurativa

L'affidatario risponderà, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, e patrimoniali, eventualmente arrecati a terzi o ai richiedenti protezione internazionale, in dipendenza dell'espletamento e l'esecuzione di tutte le attività, primarie, secondarie ed accessorie, nessuna esclusa, previste dal presente contratto tenendo al riguardo sollevato da ogni responsabilità il Comune nonché il personale dipendente e i collaboratori del medesimo.

L'affidatario è tenuto a stipulare - o a comprovare di avere in corso di validità - con primaria compagnia assicuratrice apposita polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per danni a terzi derivanti dalle attività sopra richiamate, con massimale unico di garanzia non inferiore a euro 2.500.000,00 con validità per l'intera durata dell'affidamento.

SOLO PER IL LOTTO 1: Tale polizza dovrà coprire i danni cagionati a fissi ed infissi del Comune di Russi e della Parrocchia S. Apollinare, ferma la responsabilità del fornitore di servizi in caso di danni.

L'affidatario è inoltre tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei richiedenti protezione internazionale.

Copia delle richiamate polizze, debitamente quietanzate, dovranno essere prodotte al Comune di Russi prima della data fissata per la sottoscrizione del contratto, con l'impegno, alla scadenza di ogni periodo assicurativo, a documentare l'avvenuto rinnovo di validità delle assicurazioni, trasmettendo copia della quietanza attestante l'avvenuto pagamento.

Costituirà onere a carico dell'affidatario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula non esonera l'affidatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Articolo 14

Inadempienza contrattuali e penalità

Nel caso di mancata osservanza da parte dell'affidatario dei propri obblighi contrattuali, derivanti dai contenuti del presente contratto e del capitolato allegato e dagli impegni assunti nella propria offerta tecnica formulata, il Comune di Russi invierà formale diffida, tramite PEC con descrizione dell'inadempimento e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Il valore della penalità sarà individuato dal Comune in considerazione della gravità del fatto, dell'aspetto del servizio interessato e/o di comportamento reiterato.

Il comune potrà valutare di applicare, a seguito di ogni comunicazione scritta di cui sopra, una penale compresa fra € 100,00 e € 3.000,00, oltre all'eventuale recupero danni e/o penalità con cui si sanziona il fatto contestato.

Per il recupero delle penalità, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti del gestore o sulla cauzione prestata, la quale ultima dovrà essere reintegrata. In caso di risoluzione il Comune provvederà ad incamerare l'intero importo della cauzione.

In ogni caso è fatta salva ogni azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti, ed inoltre potrà procedere all'esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando al gestore la spesa per il servizio non prestato. Il Comune ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini indicati dalla vigente normativa ed imputabili a negligenze, errori od omissioni dell'affidatario.

Articolo 15

Risoluzione

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 e 1463 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali il Comune potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero PEC, il contratto nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto;
- difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell'offerta;
- qualora si verificassero da parte dell'affidatario comportamenti tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato, comprovate da almeno tre (3) lettere di contestazione;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'affidatario, qualora trattasi di ditta o società;

- in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente contratto;
- per interruzione del servizio senza giusta causa;
- per cessazione anticipata del servizio;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non consentano la prestazione del servizio, in tutto o in parte.
- subappalto di forniture/prestazioni non individuate in sede di presentazione dell'offerta e di gara;
- violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente contratto e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'affidatario anche a seguito di diffide della Stazione Appaltante;
- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente contratto e del CCNL;
- per impedimento in qualsiasi modo all'esercizio del potere di controllo da parte del Comune;
- SOLO PER IL LOTTO 2: qualora, a seguito di richiesta del Comune, nel caso in cui la/e struttura/e non sia/siano ritenuta/e idonea/e, l'affidatario non provveda a sostituire immediatamente la/e struttura/e ritenuta/e inidonea/e con altra/e analoga/ghe ed in regola con le norme urbanistiche, in materia di prevenzione incendi e sanitarie legittimanti l'immediato e regolare funzionamento delle strutture stesse.

Nelle ipotesi sopra citate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della comunicazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di valersi della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che l'impresa non potrà partecipare alla successiva gara di analogo oggetto indetta dal Comune.

Inoltre, qualora il gestore si renda responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 7 del presente contratto, il Comune procederà alla risoluzione del contratto previo semplice avviso. E' previsto, altresì, lo scioglimento automatico ed immediato del vincolo contrattuale nel caso in cui emergano sulla base delle informazioni acquisite dal Comune elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

In ogni caso resta fermo il diritto del Comune di procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento del danno e ad incameramento della cauzione, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni.

Articolo 16

Esecuzione in danno

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'affidatario, il Comune al fine di garantire comunque la prosecuzione del servizio, è autorizzato, qualora non decida di gestirlo direttamente, a stipulare un nuovo contratto con quel soggetto che, in sede di gara, abbia presentato l'offerta più conveniente dopo quella prodotta dal soggetto dichiarato inadempiente.

Tale nuovo contratto non potrà protrarsi per un tempo superiore alla durata del contratto iniziale.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali - Riservatezza

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'affidatario Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.

L'aggiudicatario Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m. ed i. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 18 Prescrizioni

Il presente contratto deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dallo stesso contratto e dalle norme di legge, per il LOTTO 2 in particolar modo la/e struttura/e utilizzata/e dovranno essere conformi alle vigenti norme, legittimanti l'immediato e regolare funzionamento delle strutture stesse, riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico-sanitari ed adeguati alla decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

Articolo 19 Recesso

Il Comune si riserva il diritto di recedere dal presente contratto nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso in cui vengano a cessare le esigenze di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, come indicato all'art. 8, comma 3.

Il Comune provvederà a comunicare la volontà di recedere dal presente contratto mediante apposita comunicazione che potrà essere inviata anche mediante posta certificata.

Nella comunicazione saranno indicati i tempi e le motivazioni del recesso anticipato.

Nulla è dovuto, in tal caso, al Gestore se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135, il Comune di Russi ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Articolo 20 Subappalto

È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs n. 50/2016 **nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto** e solo per i servizi indicati ai punti 2), 3) e 4) del capitolato tecnico, di seguito specificati: Servizio di lavanderia (punto 2, lett b), Servizio di pulizia (punto 3) e Servizio di fornitura dei pasti, con esclusione della loro distribuzione (punto 4, lettera b).

In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del Codice.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Resta fermo che, ai sensi dell'art.105, comma 4 lett. a) del Codice, in sede di esecuzione del contratto non potrà essere autorizzato il subappalto ad impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

Articolo 21 Divieto di cessione del contratto e dei crediti

E' vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune e la perdita della cauzione.

E' fatto divieto all'affidatario di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte del Comune.

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 22 **Cauzione definitiva**

A garanzia della regolare esecuzione dei servizi sarà richiesta all'affidatario la costituzione di apposita cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa del 10% dell'importo di riferimento per l'anno 2018, redatta secondo lo schema-tipo 1.2 approvato con D.M. del 12/03/2004, n. 123.

Articolo 23 **Codice di Comportamento**

Il Gestore e i propri dipendenti/collaboratori sono tenuti all'osservanza del codice di comportamento nazionale e del Codice del Comune di Russi, quest'ultimo parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegato.

La violazione dei suddetti codici è causa di risoluzione del presente contratto.

Articolo 24 **Spese contrattuali**

Sono a carico dell'affidatario tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

Articolo 25 **Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'esecuzione e all'interpretazione del contratto è competente il Foro di Ravenna. Tali controversie sono subordinate all'esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, da effettuarsi nella sede del Comune di Russi, entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta contestazione di inadempimento.

Articolo 26 **Normativa**

Per tutto quanto non previsto in questo contratto si rinvia alle disposizioni di legge.

AVVERTENZE: Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti e servizi.
- b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il concorrente che non presenterà documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione.
- c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente del Comune, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.
- d) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante: verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Comune

- e) Verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.)
- f) Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Russi, Piazza Farini n. 1 che può avvalersi di soggetti nominati “responsabili.”
- g) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
- h) Il Comune di Russi, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.

Si allega: capitolato tecnico quale parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. il Comune

p. il Gestore